



Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui DPI, ODPI)

del 25 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato nonché i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425⁴ (regolamento [UE] sui DPI) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

² Il campo d'applicazione è retto dall'articolo 2 del regolamento (UE) sui DPI.

³ Sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) sui DPI. Le definizioni di cui all'articolo 3 numeri 10–12 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull'accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell'allegato alla presente ordinanza.

⁴ Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell'allegato alla presente ordinanza.

RS 930.115

¹ RS **930.11**

² RS **832.20**

³ RS **946.51**

⁴ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

⁵ Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai DPI si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 2010⁵ sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l'immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato

I DPI possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

- a. sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
- b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) sui DPI⁶ e all'allegato II menzionato in tale disposizione.

Art. 3 Classificazione dei DPI, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

¹ La classificazione dei DPI è retta dall'articolo 18 del regolamento (UE) sui DPI⁷ e dall'allegato I menzionato in tale disposizione. In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) sui DPI, spetta al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca adeguare il rimando alla versione corrispondente del regolamento (UE) sui DPI che figura nella nota a piè di pagina all'articolo 1 capoverso 1.

² Alla valutazione della conformità dei DPI si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 19 del regolamento (UE) sui DPI e agli allegati I-IX menzionati in tali disposizioni.

³ L'obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All'apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l'articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sui DPI.

⁴ Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁸ sull'accredito e sulla designazione (OAccD);
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

⁵ RS 930.111

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

⁸ RS 946.512

⁵ Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

¹ Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sui DPI⁹:

- a. fabbricanti: articolo 8;
- b. mandatari: articolo 9;
- c. importatori: articolo 10;
- d. distributori: articolo 11.

² L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sui DPI.

³ L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 del regolamento (UE) sui DPI.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato relativa ai DPI è retta dagli articoli 19–29 OSPro¹⁰.

Art. 7 Disposizioni transitorie

¹ Non è ostacolata la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al diritto anteriore e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.

² I certificati di esame del tipo rilasciati e le autorizzazioni emesse secondo il diritto anteriore sono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
¹⁰ RS **930.111**

Art. 8 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

² L'articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

25 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 1 cpv. 3 e 4)

Concordanza terminologica e diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sui DPI¹¹ a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

a. Espressioni tedesche

UE	Svizzera
Union	Schweiz
Mitgliedstaat	Schweiz
Drittstaat	Anderer Staat
Amtsblatt der Europäischen Union	Bundesblatt
Notifizierte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle
Notifizierende Behörde	Bezeichnungsbehörde
Einführer	Importeur
EU-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
EU-Baumusterprüfung	Baumusterprüfung
EU-Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterprüfbescheinigung

b. Espressioni francesi

UE	Svizzera
Union	Suisse
Etat membre	Suisse
Pays tiers	Autre pays
Journal officiel de l'Union européenne	Feuille fédérale
Organisme notifié	Organisme d'évaluation de la conformité
Autorité notifiante	Autorité de désignation
Déclaration UE de conformité	Déclaration de conformité
Examen UE de type	Examen de type
Attestation d'examen UE de type	Attestation d'examen de type

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

c. Espressioni italiane

UE	Svizzera
Unione	Svizzera
Stato membro	Svizzera
Paese terzo	Altro Paese
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	Foglio federale
Organismo notificato	Organismo di valutazione della conformità
Autorità di notifica	Autorità di designazione
Dichiarazione di conformità UE	Dichiarazione di conformità
Esame UE del tipo	Esame del tipo
Certificato di esame UE del tipo	Certificato di esame del tipo

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2003/10/CE: direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38).

Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3, Tutela della salute, RS 822.113) e ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4, Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio, RS 822.114).